

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1665

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CURTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2002

—————

Istituzione dell’albo degli ex parlamentari

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Le ultime vicende politiche hanno fatto emergere ulteriormente lo stato di delegittimazione a cui pare sia assurta la categoria dei parlamentari. Da una parte c'è chi individua le incongruenze e le inconcludenze della classe politica nell'elevatissimo numero degli eletti, così come vi è pure chi ritiene che il deputato o il senatore rappresentino la forma più evidente del lassismo e della totale indolenza.

Quante volte si è sentito dire: ma che cosa fanno questi parlamentari? Quante volte ci siamo trovati di fronte a feroci critiche relative agli emolumenti da essi percepiti quasi che a fronte di tale corrispettivo non ci fosse un impegno fisico ed intellettuale totale e totalizzante; così come in maniera ambigua si fa passare per introito netto l'ammontare di somme che rappresentano solamente l'importo lordo da cui poi vanno inevitabilmente detratti i costi della politica, molte volte, ahimè, enormemente superiori.

La figura del parlamentare viene perciò intaccata e scalfita nel suo prestigio e nella sua dignità. Come se non bastasse, la delegittimazione di questa importantissima figura politica ed istituzionale avviene anche nelle aule parlamentari dove al parlamentare è stato sottratto il ruolo legislativo a causa sia della mole immensa di decreti-legge emanati dal Governo, sia a causa dei ripetuti voti di fiducia che annullano e sviscerano l'impegno emendativo del deputato o del senatore. Ciononostante, il parlamentare continua ad essere figura emblematica non solamente dal punto di vista politico ed istituzionale

ma anche professionale. La varietà dei temi e delle materie che egli trova di fronte a sé nel corso del mandato legislativo è tale da richiedere o comunque da costruire professionalità specifiche di altissimo livello. Sono poche le altre categorie professionali che possono vantare simili esperienze ed un così alto livello di confronto. Sarebbe pertanto delittuoso disperdere tali professionalità che proprio dallo Stato e dagli organi dello Stato in tutte le loro diramazioni possono essere sfruttate specialmente quando, come inevitabilmente avviene alla fine del mandato parlamentare, vi è da un lato l'esigenza di preservazione sopra richiamata, e dall'altro l'obbligo imperativo di non consentire alcun tipo di umiliazione e di caduta di dignità per chi ha rappresentato al massimo livello il corpo elettorale, e quindi la nazione.

Per questo motivo si propone l'istituzione di un albo a cui potranno accedere tutti gli ex parlamentari e al quale potranno attingere il Parlamento, il Governo, gli enti, i Ministeri, le istituzioni e tutti gli organismi governativi che si trovassero nelle condizioni di dover assegnare un incarico che richieda, per il suo svolgimento, adeguate competenze che proprio un ex parlamentare, per la sua esperienza, sicuramente possiede. Detto albo, perciò, suddiviso per sezioni che tengano conto delle esperienze parlamentari maturate e della professionalità propria di ciascuno, rappresenta una fonte certa e sicura per un adeguato svolgimento dell'incarico medesimo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché presso la Presidenza della Camera dei deputati e la Presidenza del Senato della Repubblica, che ne curano l'aggiornamento, un albo al quale sono iscritti d'ufficio tutti gli ex parlamentari, ciascuno con le relative specificazioni dei rispettivi *curricula*.

Art. 2.

1. L'albo degli ex parlamentari, di cui all'articolo 1, è ripartito in sezioni secondo aggregazioni che tengano conto delle professionalità e delle esperienze parlamentari maturate.

Art. 3.

1. Il Parlamento, il Governo, i Ministeri e ogni altra istituzione statale, regionale e locale possono attingere dall'albo degli ex parlamentari di cui all'articolo 1 per attribuire incarichi il cui svolgimento è potenziato dall'utilizzazione delle competenze professionali e delle esperienze parlamentari maturate dai soggetti iscritti all'albo medesimo.

